



Regione Umbria



AVVISO PUBBLICO

Concessione di indennizzi a favore degli allevatori per fronteggiare i danni conseguenti all'epidemia della Febbre catarrale dei ruminanti (Blue Tongue)

Legge Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015

DGR Umbria n. 739 del 16 luglio 2025

INDICE

Articolo 1	Finalità e riferimenti normativi	pag.	3
Articolo 2	Beneficiari	pag.	3
Articolo 3	Caratteristiche degli indennizzi e condizioni per la loro concessione	pag.	4
Articolo 4	Dotazione finanziaria e natura dell'aiuto	pag.	5
Articolo 5	Modalità e termini di presentazione delle domande	pag.	5
Articolo 6	Ricevibilità delle domande pervenute	pag.	8
Articolo 7	Istruttoria di ammissibilità	pag.	8
Articolo 8	Liquidazione degli indennizzi	pag.	9
Articolo 9	Rinuncia e revoca dell'indennizzo	pag.	9
Articolo 10	Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy	pag.	10
Articolo 11	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	pag.	10
Articolo 12	Disposizioni finali	pag.	10
Articolo 13	Clausola di salvaguardia	pag.	11
Appendici			
Appendice 1	Glossario	pag.	12
Appendice 2	Requisiti generali di ammissibilità	pag.	13

Le Appendici sono parti integranti e sostanziali dell'Avviso pubblico.

Articolo 1 – Finalità e riferimenti normativi

La Legge Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015, all'art. 81 comma 2, prevede la possibilità di concedere indennizzi a parziale risarcimento del danno da febbre catarrale dei ruminanti (di seguito Blue-Tongue) limitatamente alla morte dei capi ed allo smaltimento delle carcasse.

La Deliberazione della Giunta Regionale umbra 739 del 16 luglio 2025 stabilisce che il Fondo unico regionale per l'agricoltura di cui all'art. 11 Legge Regione Umbria n. 12 del 1° agosto 2024, sia utilizzato anche per far fronte alle problematiche connesse alla diffusione della Blue-Tongue.

Il Fondo unico regionale per l'agricoltura è affidato in gestione a Gepafin SpA (di seguito "Gepafin" o il "Gestore").

Il presente Avviso pubblico (di seguito anche "Avviso") disciplina le modalità di accesso agli interventi di cui atti precedentemente richiamati.

Articolo 2 – Beneficiari

Possono beneficiare degli indennizzi di cui al presente avviso gli imprenditori agricoli conduttori di aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, che esercitano l'attività nel territorio della Regione Umbria e che abbiano subito danni conseguenti alla insorgenza della Blue-Tongue.

Il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda deve:

- risultare allevatore con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ubicato nel territorio della Regione Umbria, in cui siano presenti decessi dovuti alla Blue-Tongue nel periodo 1° giugno 2025 – 30 settembre 2025;
- avere denunciato il focolaio di Blue-Tongue e il numero di capi morti a seguito dell'epidemia di febbre catarrale agli Organismi competenti (i dati devono risultare registrati nella banca dati SIMAN - Sistema Informativo Malattie Animali);
- avere aggiornato i dati e le informazioni presenti nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica-BDN;
- essere in regola con le disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali, così come previsto dal Reg. (CE) 21/2004 del 17.12.2003 e delle norme nazionali derivate;
- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del Codice civile, che opera nel settore zootecnico;
- essere attive e iscritte, con codici ATECO agricoli, nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio ovvero rientrare nei casi di esonero, ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo non superiore a Euro 7.000,00);
- essere iscritto all'anagrafe nazionale delle aziende agricole (SIAN) e in possesso di Fascicolo aziendale elettronico, nel portale SIAN, aggiornato all'anno di presentazione della domanda di Indennizzo di cui al presente Avviso;
- avere Partita Iva;
- risultare una PMI (micro, piccola o media impresa);
- essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione dell'Indennizzo;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e/o incompatibile con il mercato interno, conformemente a quanto disposto all'articolo 1, comma 4, del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Sono escluse le imprese non in possesso dei requisiti generali di ammissibilità di cui all'Appendice 2 del presente Avviso Pubblico.

Articolo 3 – Caratteristiche degli indennizzi e condizioni per la loro concessione

3.1 Caratteristiche degli indennizzi

Sono erogabili a valere sul presente Avviso indennizzi a parziale risarcimento del danno subito a seguito dell'insorgenza della Blue-Tongue (di seguito "Indennizzo" o cumulativamente "Indennizzi"), relativamente a:

- a) morte dei capi;
- b) smaltimento delle carcasse.

Gli Indennizzi sono concessi secondo le seguenti modalità:

- a) per la morte dei capi, conseguente all'insorgenza della malattia, in allevamenti sede di focolai, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA, come da tabelle seguenti:

Indennizzi ovini

TIPOLOGIA	ETA'	RAZZA	INDENNIZZO IN EURO*
AGNELLI	0-3 MESI	--	NON INDENNIZABILI
	da oltre 3 a 12 mesi	SARDA	234,00
		ALTRE RAZZE	189,00
ARIETI	da oltre 12 a 24 mesi	SARDA	675,00
	oltre 24 mesi	SARDA	738,00
	oltre 12 mesi	ALTRE RAZZE	450,00
PECORE	oltre 12 mesi	SARDA	180,00
		ALTRE RAZZE	72,00

(*) 90% del valore di mercato come da tabelle ISMEA

Indennizzi bovini (tutte le razze)

TIPOLOGIA	ETA'	INDENNIZZO IN EURO *
VITELLI	fino a 3 mesi	855,00
	da oltre 3 a 6 mesi	1.260,00
	da oltre 6 a 12 mesi	1.890,00
MANZE	oltre 12 mesi	2.520,00

VACCHE	oltre 24 mesi	2.430,00
TORI	oltre 12 mesi	4.050,00

(*) 90% del valore di mercato come da tabelle ISMEA

- b) per lo smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta come da fattura e comunque non superiore ad euro 250,00 a capo per le specie bovina e bufalina e ad euro 70,00 a capo per le specie ovicaprine.

3.2 Condizioni per la concessione degli Indennizzi

Le Condizioni per la concessione degli Indennizzi sono le seguenti:

- il focolaio Blue-Tongue deve essere ubicato nel territorio della Regione Umbria e denunciato nella banca dati SIMAN;
- potranno essere indennizzati i capi la cui morte sia avvenuta nel periodo 1° giugno 2025 – 30 settembre 2025 e risulti denunciata e inserita in SIMAN;
- l'Indennizzo di cui al punto a) non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla Legge 2 giugno 1988 n. 218 (misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);
- l'Indennizzo di cui al punto b) può avvenire previa presentazione di:
 - o documentazione attestante la presa in carico da parte del trasportatore/smaltitore autorizzato (copia documento trasporto);
 - o fattura emessa dal trasportatore/smaltitore autorizzato;
 - o documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura (ad esempio copia dell'estratto conto da cui risulti la finalità dell'addebito);
- gli Indennizzi non possono essere richiesti nel caso in cui il soggetto richiedente sia stato percettore di rimborsi assicurativi relativi a danni riconducibili ai punti a) e b) per gli stessi capi di bestiame.

Articolo 4 – Dotazione finanziaria e natura dell'aiuto

L' Avviso ha una dotazione di Euro 1.000.000,00, fatte salve eventuali ulteriori determinazioni della Giunta regionale, a valere sulle risorse del Fondo unico regionale per l'agricoltura alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027.

Gli Indennizzi saranno concessi in regime "De minimis" nel settore agricolo (Regolamento (UE) 2024/3118), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di Indennizzo a valere sul "Fondo unico regionale per l'agricoltura" possono essere presentate esclusivamente tramite sportello online [https\\bandi.gepafin.it](https://bandi.gepafin.it), accedendo alla pagina dedicata al Fondo.

Lo sportello online [https\\bandi.gepafin.it](https://bandi.gepafin.it) sarà accessibile per la compilazione e l'invio delle domande a partire dalle ore 12:00 del 4 novembre 2025 fino alle ore 12:00 del 2 dicembre 2025.

Ai fini della compilazione e inoltro della domanda di agevolazione il richiedente dovrà disporre:

- delle credenziali SPID o CIE;
- di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante;
- del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità (facoltativo).

Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la domanda redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Non sono ritenute motivazioni giustificative del mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande, problemi tecnici – informatici, specifici del beneficiario o della persona da esso delegata alla presentazione della domanda.

La domanda generata dal sistema deve essere sottoscritta con firma digitale o olografa del legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo delegato/procuratore. Nel caso di firma olografa sarà obbligatorio allegare copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.

A corredo della domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione della stessa, la seguente documentazione:

- a) autocertificazione di avvenuta denuncia alla banca dati SIMAN del focolaio Blue-Tongue;
- b) autocertificazione di avvenuta denuncia del focolaio di Blue-Tongue e il numero di capi morti a seguito dell'epidemia di febbre catarrale agli Organismi competenti;
- c) dati BDN aggiornati;
- d) per l'Indennizzo di cui al punto b) dell'art. 3 del presente avviso:
 - copia della documentazione attestante la presa in carico da parte del trasportatore / smaltitore autorizzato (copia documento trasporto);
 - copia delle fatture emesse dal trasportatore / smaltitore autorizzato;
 - documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture (ad esempio copia dell'estratto conto da cui risulti la finalità dell'addebito);
- e) nel caso in cui le carcasse degli animali, per cui viene richiesto l'Indennizzo di cui al punto a) dell'art. 3 del presente avviso, siano state interrate, copia dell'ordinanza di interrimento rilasciata dal Sindaco del Comune di appartenenza.

Nel caso di domande presentate tramite eventuale delega/procura, è obbligatorio altresì allegare alla domanda, pena esclusione della stessa:

- copia della delega/procura che viene generata dallo sportello online al momento del primo accesso, nel caso in cui ad accedere non sia il legale rappresentante; la delega/procura deve successivamente essere firmata digitalmente o in forma olografa dal legale rappresentante;
- nel caso di apposizione di firma olografa del legale rappresentante dovrà essere allagata anche copia di un suo documento di identità in corso di validità.

Con la presentazione della domanda il richiedente sottoscrive anche:

- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, prendendone visione prima dell'accesso tramite SPID;
- la dichiarazione sui conflitti d'interessi e la clausola anti-pantouflage;
- l'autocertificazione sugli aiuti «de minimis» ricevuti nel triennio precedente;
- il questionario di adeguata verifica antiriciclaggio (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- l'autocertificazione di non aver percepito rimborsi assicurativi, relativi a danni riconducibili ai punti a) e b) dell'art. 3 del presente avviso, per gli stessi capi di bestiame;

Successivamente alla sottoscrizione e invio della domanda e degli allegati obbligatori, tramite sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, il soggetto richiedente riceverà sia una notifica all'interno dell'area riservata dello sportello online sia una notifica all'indirizzo PEC indicato in domanda. La notifica conterrà la conferma della protocollazione, il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda non sarà istruita qualora:

- sia redatta in maniera incompleta o sia mancante degli allegati obbligatori;
- sia priva della sottoscrizione e/o sia inviata secondo modalità non previste dall'Avviso.

Gepafin si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata qualora la stessa risulti incompleta o carente rispetto alle indicazioni e alle finalità del presente Avviso. In tal caso il richiedente è tenuto a integrare la documentazione entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario rilascia le seguenti dichiarazioni:

- di essere consapevole che la presentazione della domanda non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti di Gepafin e che, in caso di modifiche o integrazioni dell'Avviso pubblico, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme è in capo al richiedente pena la non ammissibilità totale o parziale della domanda;
- di essere consapevole che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli Indennizzi, l'erogazione degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni, impegni e obblighi previsti dal presente Avviso e dalle norme applicabili e che il mancato rispetto delle condizioni, impegni ed obblighi da parte del beneficiario esonera Gepafin da qualunque vincolo od obbligo all'erogazione degli Indennizzi;
- di essere consapevole e di accettare esplicitamente che la presentazione della domanda non prefigura alcun diritto alla concessione degli Indennizzi;
- di essere consapevole che Gepafin, anche a seguito di indicazioni della Regione Umbria, nel rispetto del principio di collaborazione e di affidamento, può apportare modifiche all'Avviso nonché stabilire la proroga dei termini per la presentazione delle domande:
 - o per modifiche normative sopravvenute;
 - o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
 - o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della pubblicazione dell'Avviso o per il perseguimento dell'interesse pubblico e al fine di evitare danni al bilancio della Regione Umbria;
- di assumersi ogni responsabilità per conseguenze derivanti dall'inosservanza dei termini e condizioni previsti dal presente Avviso;
- che quanto esposto nella domanda e nei relativi allegati risponde al vero.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana. Presentando la domanda, il richiedente riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso e si assume ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalla loro inosservanza. Il richiedente si impegna:

- a restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso a titolo di Indennizzi;
- a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria all'erogazione degli Indennizzi;
- a mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale iscritto all'INPS fino alla data di concessione degli Indennizzi;
- il richiedente assume l'impegno, pena l'esclusione della domanda o la revoca degli Indennizzi comunicati, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, di comunicare tempestivamente al Gestore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione degli Indennizzi, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni;
- il richiedente si impegna a trasmettere, anche su richiesta di Gepafin, tutti i dati e le informazioni indispensabili all'attività di controllo e monitoraggio.

Le dichiarazioni e gli impegni generali e specifici sono assunti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., mediante la sottoscrizione della domanda e dei relativi allegati.

Il richiedente autorizza Gepafin a chiedere alle istituzioni pubbliche competenti qualsiasi informazione afferente agli Indennizzi per cui è stata presentata la domanda di concessione.

Articolo 6 – Ricevibilità delle domande pervenute

Le domande di concessione degli Indennizzi non sono ricevibili qualora:

- siano redatte in maniera incompleta o siano mancanti degli allegati obbligatori, elencati al precedente Articolo 5;
- siano prive della sottoscrizione e/o siano inviate secondo modalità e/o tempistiche non previste dall'Avviso Pubblico.

Gepafin, entro venti giorni dalla data di ricezione di ciascuna domanda di concessione degli Indennizzi, effettuerà la verifica di ricevibilità, sulla base dei criteri sopra descritti.

In caso di domanda considerata irricevibile verrà data comunicazione all'interessato, concedendo allo stesso, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., un termine di 10 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni, tramite modello disponibile nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/>. Infruttuosamente decorso tale termine la domanda verrà dichiarata irricevibile con apposito provvedimento, che verrà comunicato all'interessato, con indicazione delle motivazioni e dei termini per la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di irricevibilità al Tribunale Amministrativo regionale o tramite Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Articolo 7 – Istruttoria di ammissibilità

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Gestore procederà alla formazione dell'elenco delle domande ricevute, ordinate per data di ricevimento delle stesse, e provvederà alla sua pubblicazione nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> e sul proprio sito istituzionale www.gepafin.it. La valutazione delle Domande sarà effettuata secondo una procedura di selezione di tipo valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 123/98.

L'istruttoria della domanda di concessione degli Indennizzi prevede la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la valutazione e verifica della documentazione presentata tramite lo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, elencata al precedente Articolo 5. In particolare le autocertificazioni di cui ai punti a) e b) dell'elenco all'art. 5 saranno oggetto di controllo con l'ausilio dei competenti servizi regionali.

Il Responsabile unico del procedimento può richiedere in corso di istruttoria, precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e ai documenti già prodotti, la rettifica di dichiarazioni o documentazione incompleta o l'esibizione di documenti attestanti i requisiti dichiarati, purché maturati prima della presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990. Tali chiarimenti e/o documenti dovranno essere inviati dal beneficiario entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di domanda considerata inammissibile o parzialmente ammissibile verrà data comunicazione all'interessato, concedendo allo stesso, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., un termine di 10 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni tramite modello disponibile nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/>. Infruttuosamente decorso tale termine la domanda verrà dichiarata inammissibile o parzialmente ammissibile, con apposito provvedimento, che viene comunicato all'interessato, con indicazione delle motivazioni e dei termini per la presentazione del ricorso avverso il provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale o tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La fase di istruttoria di ammissibilità delle domande ricevute si concluderà entro sessanta giorni dalla chiusura dello sportello di presentazione delle domande.

Nel caso in cui l'importo complessivo degli Indennizzi ammessi sia superiore alla dotazione del presente avviso, come indicata al precedente articolo 4, si procederà alla riduzione proporzionale degli Indennizzi ammessi.

Al termine della fase di istruttoria di ammissibilità verrà inviata a tutti i richiedenti che abbiano presentato una domanda valutata ammissibile, totalmente o parzialmente, una comunicazione nella quale sarà indicato l'Indennizzo ammesso e le motivazioni di eventuali riduzioni dell'Indennizzo ammesso, compresa l'indicazione dell'eventuale riduzione proporzionale di cui al paragrafo precedente.

Al termine della fase di istruttoria di ammissibilità il Gestore procederà alla formazione dell'elenco delle domande valutate ammissibili, totalmente o parzialmente, e provvederà alla sua pubblicazione nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> e sul proprio sito istituzionale www.gepafin.it.

Articolo 8 – Liquidazione degli Indennizzi

A scorrimento dell'elenco delle domande ricevute, saranno liquidabili tutte le domande di concessione dell'Indennizzo valutate ammissibili, fino a concorrenza della dotazione di cui all'Articolo 4 del presente Avviso.

L'Indennizzo potrà essere liquidato a seguito di acquisizione di DURC aggiornato e previa verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati in domanda.

Se il controllo documentale fornisce esito positivo, il Gestore procede all'erogazione dell'Indennizzo ammesso.

Al termine della liquidazione degli Indennizzi il Gestore pubblicherà nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> e sul proprio sito istituzionale www.gepafin.it, l'elenco dei beneficiari e degli Indennizzi erogati.

Articolo 9 – Rinuncia e revoca dell'Indennizzo

Il beneficiario deve comunicare a Gepafin l'eventuale rinuncia all'Indennizzo concesso a suo favore tramite invio di PEC all'indirizzo bandi.gepafin@legalmail.it.

L'Indennizzo è revocato, totalmente o parzialmente, nei seguenti casi:

- a) indennizzo concesso e/o erogato sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti;
- b) venir meno in capo al beneficiario dei requisiti previsti dell'Articolo 2 e nell'Appendice 2.

Al verificarsi di una o più delle condizioni di cui sopra, Gepafin avvierà il procedimento di revoca dell'Indennizzo concesso mediante contraddittorio in forma scritta con il beneficiario.

A tal fine Gepafin invierà al beneficiario una comunicazione nella quale specificherà i motivi della revoca, dando a quest'ultimo un termine di 10 giorni per presentare memoria o osservazioni in merito.

Qualora all'esito di tale contraddittorio o in caso di mancata risposta alla comunicazione di cui sopra Gepafin ritenga comunque fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato che verrà comunicato al beneficiario, la revoca dell'Indennizzo concesso.

A seguito dell'avvenuta revoca:

- sulla somma che dovrà essere restituita dal beneficiario verranno calcolati gli interessi, dalla data di erogazione dell'Indennizzo alla data della sua restituzione, al Tasso di Riferimento Comunitario di volta in volta vigente maggiorato di 100 basis point;
- unitamente alla comunicazione del provvedimento di revoca dell'Indennizzo concesso, Gepafin trasmette al beneficiario la conseguente ingiunzione di pagamento;
- l'ingiunzione di pagamento costituisce in capo al Gepafin il diritto ad esigere l'immediato pagamento delle somme dovute dal beneficiario; per le attività di recupero Gepafin può eventualmente avvalersi del supporto di appositi Enti di riscossione.

Articolo 10 – Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali.

Gli interessati potranno prendere visione delle informative specifiche sul trattamento dei dati pubblicate in apposita sezione della propria area privata dello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> e sul sito [www. https://www.gepafin.it/](https://www.gepafin.it/).

Il titolare del trattamento dei dati è Gepafin.

L'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) scrivendo al seguente indirizzo: Via Campo di Marte, n. 9, 06132 Perugia, o inviando e-mail all'indirizzo di posta elettronica rpdp@gepafin.it.

Previo rilascio di esplicito consenso da parte degli interessati, così come previsto dal Regolamento UE 2016/679, "GDPR", il trattamento di tali dati potrà avvenire anche ai fini della realizzazione di campagne pubblicitarie aventi ad oggetto gli esiti del bando attraverso la pubblicazione dei dati in riviste di settore divulgative. Si precisa che il mancato rilascio dello stesso non avrà conseguenze negative ai fini della domanda di partecipazione e della sua valutazione.

I suddetti utilizzi avvengono nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Articolo 11 – Responsabile del Procedimento, informazioni e contatti

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore Generale di Gepafin.

Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a Gepafin inviando un'email all'indirizzo info@gepafin.it.

Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo dell'Avviso per cui si intende ricevere spiegazioni.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, rivolgendosi a Gepafin all'indirizzo PEC bandi.gepafin@legalmail.it. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Articolo 12 – Disposizioni finali

Il mancato rispetto dei termini perentori indicati nel presente Avviso comporteranno l'esclusione della domanda dall'elenco di cui al precedente articolo 8 e/o la revoca dell'Indennizzo eventualmente concesso.

Ai fini del presente Avviso tutte le comunicazioni fra il Gestore e i destinatari verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Eventuali utility (es. alert, ticketing, ecc...) messe a disposizione dei destinatari nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> saranno da considerarsi

quale servizio aggiuntivo messo a disposizione dal Gestore a favore dei Richiedenti, non sostitutivo delle comunicazioni PEC.

Qualora vengano rilasciate funzionalità aggiuntive dello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> ne verrà data comunicazione ai destinatari/Beneficiari, tramite pubblicazione nel sito www.gepafin.it. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Articolo 13 – Clausola di salvaguardia

Gepafin si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente Avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere all'agevolazione, anche a seguito di disposizioni/orientamenti emanati dalla Regione Umbria o dagli Enti predisposti al controllo sull'attuazione del presente Avviso, in presenza di fatti e circostanze che facciano sorgere dubbi circa la corretta interpretazione delle disposizioni o siano utili a prevenire comportamenti che rischino di determinare un uso improprio delle risorse. Questo al fine di garantire la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Appendice 1 – Glossario

Richiedente\Proponente: il soggetto giuridico che presenta la domanda di Indennizzo.

Beneficiario: il soggetto giuridico che beneficia dell'Indennizzo.

Domanda di concessione: *domanda di concessione dell'Indennizzo*. La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad identificare il richiedente e ad individuare l'ammontare dell'Indennizzo richiesto. I richiedenti sono consapevoli ed accettano l'impegno ad integrare la domanda di Indennizzo su richiesta di Gepafin, nei termini e con le modalità previste nell'Avviso Pubblico, inviando le informazioni supplementari mediante le specifiche procedure informatizzate messe a disposizione da Gepafin e inoltrando, mediante la medesima procedura le scansioni di tutti i documenti ritenuti necessari.

Fascicolo aziendale elettronico: ciascun richiedente deve essere censito, con un proprio "Fascicolo aziendale elettronico", nella banca dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN costituita ai sensi del DPR 503/1999. Le informazioni contenute nella banca dati SIAN per ciascun soggetto richiedente, pubblico o privato, inserite ed aggiornate (almeno una volta all'anno) a cura del richiedente, secondo le modalità e regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito AGEA), sono utilizzate per le procedure istruttorie, le verifiche e controlli relativi.

Appendice 2 - Requisiti generali di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda il Beneficiario deve presentare i seguenti requisiti:

1. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avere in corso procedure di scioglimento e liquidazione volontaria, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione giudiziale e di ogni altra procedura concorsuale liquidatoria prevista dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza ex D. Lgs. 14/2019 e s.m.i., nonché da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per l'apertura di tali procedure a proprio carico;
2. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
3. non essere soggetto e non avere amministratori soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4. non aver riportato e non avere amministratori che abbiano riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452 terdecies del codice penale, in quanto riconducibili dalla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 dalla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo I del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
6. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
 - (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - (iii) inserimento dei disabili;
 - (iv) pari opportunità;
 - (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - (vi) tutela dell'ambiente;
7. non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Umbria o di Gepafin, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Beneficiario (clausola anti-pantouflage);

8. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
9. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
10. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
11. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
12. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
13. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune ovvero, pur essendo destinatari di un ordine di recupero, aver restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf").

Costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento alle informazioni antimafia. L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'esclusione si applica nel caso in cui la sentenza o il decreto riguardi una persona fisica che sia cessata da una delle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, o riguardino una persona fisica che abbia una delle suddette cariche nella persona giuridica che è socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca dalla condanna medesima;

